

## COPIA CONFORME

ALLEGATO C)

REPERTORIO N.67519

RACCOLTA N.29259

## STATUTO

**Art. 1 - Denominazione, sede, durata e contrassegno**

È costituita una libera Associazione ONLUS politica e culturale non riconosciuta e senza fine di lucro denominata

**"CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI"**

"CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI" è un partito nazionale. La sede politica nazionale è a Salerno alla via Benedetto Croce n. 34

Possono essere istituite altre sedi nazionali, centrali e periferiche. L'Associazione ha durata illimitata.

L'emblema di "CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI" è costituita dalla scritta CACCIA e sotto AMBIENTE, di colore bleu, inserita nella parte centrale del logo. Il logo è contornato da un cerchio di colore rosso con l'interno a fondo giallo. Sotto la parola AMBIENTE è inserito un cerchio con fondo azzurro contornato da stelle gialle all'interno delle quali è inserita la bandiera italiana (verde, bianco e rosso). Sul bordo inferiore del simbolo è inserita la scritta AGRICOLTURA - PESCA E TRADIZIONI di colore bleu e su quello superiore è presente la scritta PARTITO POLITICO anche questa di colore bleu.

Il contrassegno può essere modificato.

**Art. 2 - Oggetto sociale e struttura organizzativa**

L'Associazione promuove la realizzazione di un partito nazionale organizzato in forma federale su base territoriale regionale, senza scopi di lucro. Le strutture regionali e territoriali del partito hanno propria autonomia e responsabilità amministrativa, contabile, fiscale e civile, nel

#p#

rispetto dei principi generali e delle norme stabilite nel presente Statuto. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l'Associazione.

Agli "Statuti regionali" del partito compete il compito di definire l'assetto organizzativo e rappresentativo al loro livello ed a quelli sottostanti. Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi - per essere riconosciuti politicamente dall'Associazione - ai principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un Segretario Regionale (o Commissario o coordinatore), di una Segreteria Regionale, di un Organo assembleare regionale, del Tesoriere Regionale. È compito degli Statuti Regionali regolamentare l'individuazione delle cariche e degli incarichi di partito e dei delegati assembleari.

Le strutture e gli organi regionali e territoriali del partito decadono con provvedimento del Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso, il Segretario Nazionale, con il parere non vincolante della Segreteria Nazionale, provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i simpatizzanti o nuove aggregazioni.

Gli Organi elettivi del partito, a qualsiasi livello, deliberano a maggioranza assoluta dei presenti se non diversamente stabilito dal presente Statuto associativo.

**Art. 3 - Finalità del Partito**

#p#

CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI è un partito politico autonomo ed indipendente in grado di offrirsi come luogo di partecipazione, di proposta, d'elaborazione, di confronto democratico. Sul versante interno, CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI intende, in via prioritaria, costruire un partito prevalentemente di quadri e militanti scelti, che persegua obiettivi ideali e politici di alto profilo non finalizzati esclusivamente alla conta elettorale né tanto meno alla mera spartizione del potere. Sul versante esterno, invece, CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI intende strutturarsi, come un partito di opinione e di proposta politica. È ben chiaro che, ove possibile, non intende rinunciare a nessuno dei compiti e degli oneri propri dei grandi partiti dello schieramento politico, compreso il momento elettorale ed il momento della gestione della cosa pubblica. Di conseguenza, CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI può concorrere alle competizioni politiche, elettorali e referendarie a qualsiasi livello, anche in momentanea federazione o collaborazione con altre forze politiche, sociali e culturali che perseguano i medesimi obiettivi a livello locale, nazionale, europeo e sovranazionale, per iniziative comuni, previa specifica ed espressa autorizzazione - e nei limiti anche temporali della delega scritta - che dovrà essere di volta in volta rilasciata dal Segretario Nazionale (ovvero da suoi delegati). Il partito persegue come suo primo e più alto compito quello di tutelare l'etica della pesca e della caccia nonché la dignità e l'immagine dei cacciatori, dei pescatori, degli agricoltori dei possessori di armi e degli amanti dell'ambiente, nell'ambito di ogni categoria

economica, sociale, imprenditoriale, in qualunque modo legata al mondo della caccia, della pesca e della natura e dell'ambiente in genere.

E', di conseguenza, ulteriore scopo del partito quello di attivare nelle opportune sedi giudiziarie ogni azione legale finalizzata alla tutela dell'ambiente, all'immagine dei cacciatori, al rispetto delle leggi connesse all'attività venatoria, all'agricoltura, alla pesca, alla detenzione delle armi e alle tradizioni.

#### **Art. 4 - Cambio eventuale della denominazione**

I Soci Fondatori si impegnano già da questo momento ad esaminare la possibilità di cambiare e modificare eventualmente la denominazione nel caso, in futuro, si creino le condizioni, grazie anche ai risultati che si potranno ottenere in base al lavoro politico di CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI, per riunificare sotto un unico simbolo di partito politico tutte le espressioni e sigle attualmente disperse che culturalmente si rifanno alla tradizione naturalista e che attualmente operano sotto forma di associazioni culturali o politico-culturali.

#### **Art. 5 - Adesione e partecipazione all'Associazione**

a. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

b. La partecipazione in qualità di socio fondatore alle attività del Partito è individuale e personale e dura fino a revoca o recesso.

c. L'iscrizione al partito è su base annuale (salvo i casi di rinuncia o revoca anticipata) e dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e si rinnova tacitamente anno per anno.

d. Possono iscriversi a CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI tutti coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età e che godano dei diritti

civili e politici.

e. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'iscrizione ad altri partiti o con l'iscrizione ad associazioni e movimenti che presentano liste elettorali in concorrenza con CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI ed altresì con il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal partito.

È incompatibile, inoltre, con l'iscrizione ad associazioni non politiche i cui fini siano in grave contrasto con i fini perseguiti dal CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI. L'iscrizione avviene sottoscrivendo il relativo modulo di adesione, pagando la quota di iscrizione e ricevendo la tessera.

f. La presentazione della domanda d'iscrizione deve essere rivolta al rappresentante dell'organizzazione di partito competente per territorio (il circolo comunale di residenza o, ove questo fosse assente, alla segreteria regionale competente per territorio). L'iscritto si impegna a rispettare lealmente la disciplina del Partito e le sue deliberazioni. CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI si impegna verso l'iscritto a garantirgli piena agibilità politica nel Partito nonché la sua massima valorizzazione possibile, in pieno ed autentico spirito di fraternità democratica.

Sono possibili richieste di iscrizione direttamente alla struttura Nazionale. Le iscrizioni sono individuali. Le strutture territoriali provvedono, secondo le indicazioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti Regionali, a comunicare alla Sede Nazionale le iscrizioni al Partito, unitamente ad eventuali rinunce, rinnovi e sanzioni. A tutti gli iscritti è concesso il diritto di partecipazione e di elettorato attivo e passivo all'interno del

#p#

Partito.

Tale diritto può essere esercitato ad ogni livello solo personalmente ed è esclusa ogni facoltà di delega. La qualità di iscritto si perde per dimissioni, mancato pagamento della tessera anche in caso di rinnovo tacito ed automatico dell'iscrizione ed espulsione e può essere sospesa. Tali sanzioni possono essere irrogate ogni qualvolta si ravvisino fatti o comportamenti contrastanti con le finalità del partito.

g. L'iscrizione al partito è incompatibile anche con l'iscrizione o la partecipazione ad associazioni che comportino un vincolo di segretezza e forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo il pieno rispetto dei principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità della Pubblica Amministrazione sanciti dalla Costituzione.

h. La Sede Nazionale cura la tenuta e l'aggiornamento del "Registro generale degli iscritti". Trasmette periodicamente alle varie sedi territoriali l'elenco aggiornato. Tale elenco fa fede al fine di mantenere aggiornato gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo interno nel Partito.

i. L'iscrizione al partito comporta il versamento della quota associativa annuale. Le strutture nazionali indicano l'entità, le modalità di ripartizione ed utilizzo dei fondi provenienti dalle iscrizioni.

**Art. 6 - Organi Nazionali dell'Associazione politica denominata CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI.**

Sono organi nazionali del CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI:

1. Il Segretario Nazionale;
2. Il Vice Segretario

3. Il Presidente Nazionale
4. Il vice Presidente
5. La Segreteria Nazionale composta da un numero minimo di 4 membri ad un numero massimo di 20 membri.
6. La Direzione Nazionale composta da un numero minimo di 4 membri ad un numero massimo di 25 membri;
7. L'Assemblea degli iscritti, formata da tutti i membri dell'Associazione (o Congresso Nazionale);
8. Il Tesoriere;
9. Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche e gli incarichi a qualsiasi livello non sono retribuiti, se non diversamente stabilito dall'assemblea.

#### **Art. 7 - L'Assemblea degli iscritti (Congresso)**

L'Assemblea Nazionale degli iscritti (o Congresso Nazionale) è convocata dal Segretario Nazionale: a) con raccomandata o mediante avviso sul sito internet del partito ( [www.cacciaambiente.it](http://www.cacciaambiente.it) ); b) con avviso anche via e-mail ai coordinatori regionali che a loro volta ne danno avviso ai provinciali e comunali ogni volta che lo reputi necessario in relazione all'attività da svolgere, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell'Assemblea stessa ed entro 60 giorni dalla richiesta, e con le medesime modalità in modo che tutti gli iscritti ne siano avvertiti in tempo utile.

La convocazione su richiesta di un quinto dei membri dell'Assemblea, può essere fatta dal Segretario Nazionale e, in sua assenza o inerzia, dalla maggioranza assoluta dei componenti della Direzione Nazionale. Essa è, comunque, convocata in via ordinaria una volta ogni tre anni con Regolamento Congressuale di volta in volta approvato dalla Direzione Nazionale.

#p#

Salvo diversa disposizione statutaria, il Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice.

Tutti i poteri ed i compiti non espressamente previsti nel presente Statuto ad altri organi spettano al Segretario Nazionale o ad un suo sostituto.

Salvo quanto disposto in via transitoria dal presente Statuto con riferimento ai poteri del Segretario Nazionale, il Congresso Nazionale;

a. Determina le linee politiche del Partito per i successivi tre anni;

b. Elege la Direzione Nazionale;

Partecipano al Congresso Nazionale oltre al Segretario Nazionale ed agli iscritti;

a. Gli eletti al Parlamento Nazionale, Europeo e nei Consigli Regionali e gli amministratori regionali e provinciali e di grandi realtà urbane (popolazione superiore ai 50.000 abitanti) iscritti a CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI;

b. I componenti della Segreteria Nazionale;

c. I componenti della Direzione Nazionale;

d. I segretari regionali e comunali delle grandi concentrazioni urbane (comuni con popolazione oltre i 50.000 abitanti)

e. I Responsabili Nazionali dei Settori Programmatici;

f. Il Tesoriere Nazionale;

g. I rappresentanti di associazioni riconosciute dal Partito;

h. Altre personalità e rappresentanti indicati dalla Segreteria Nazionale del Partito o dal Segretario Nazionale;

i. I delegati regionali e territoriali individuati secondo le indicazioni e le modalità contenute nel Regolamento congressuale o indicate

dalla Segreteria Nazionale.

### **Art. 8 - La Direzione Nazionale**

La Direzione Nazionale viene eletta dal Congresso Nazionale per voto palese o a scrutinio segreto ed ha il compito di indicare le linee generali per l'attuazione dei deliberati congressuali. Prima della votazione l'assemblea ( o congresso ) decide il numero massimo dei membri da eleggere compilando una lista degli aspiranti. Risulteranno eletti coloro i quali, compresi nel numero massimo dei membri da eleggere, avranno riportato almeno 2 voti. Ogni elettore ha diritto ad indicare un massimo di voti per quanti sono i membri da eleggere. La Direzione Nazionale elegge, al suo interno, la Segreteria Nazionale. La Direzione Nazionale è convocata senza formalità dalla Segreteria Nazionale quando lo ritenga opportuno e, in via ordinaria, una volta ogni sei mesi.

La Direzione Nazionale delibera in merito;

1. Al bilancio consuntivo;
2. Al bilancio previsionale;
3. Al conto economico consuntivo;
4. Al conto economico previsionale;
5. Al rinnovo, ove del caso, delle cariche la cui nomina è di sua competenza;
6. Ad ogni altra materia o argomento riguardanti la gestione ordinaria.

La Direzione Nazionale è inoltre convocata in via straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Salvo diversa disposizione statutaria, le deliberazioni della Direzione Nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale del Partito.

Compete inoltre alla Direzione Nazionale:

#p#

- l'elaborazione dei programmi del Partito;
- la ratifica dell'ammissione degli iscritti e la proposta al Collegio dei Probiviri della loro esclusione o sanzione nei casi previsti dallo statuto;
- la creazione di commissioni di lavoro per specifiche finalità cui delegare le sue funzioni;
- la ratifica di accordi politici a livello nazionale e locale con altri partiti, movimenti ed associazioni.
- l'eventuale redazione di un regolamento interno dell'associazione.
- è in facoltà della Direzione Nazionale segnalare ai fini della eventuale esclusione o della applicazione di altra sanzione disciplinare al Collegio dei Probiviri l'iscritto che si renda protagonista di atti o situazioni incompatibili con le finalità e le regole dell'Associazione medesima.

#### **Art. 9 - La Segreteria Nazionale**

La Segreteria Nazionale è l'organo di conduzione della politica nazionale del Partito ed i suoi componenti durano in carica tre anni ed è investito delle seguenti funzioni;

a. È composto dal Segretario Nazionale e dai membri del Coordinamento della Segreteria Nazionale.

Quest'ultimo coadiuva quotidianamente il Segretario Nazionale nella sua azione politica;

b. Gestisce il lavoro politico ed organizzativo;

c. Adotta o ratifica provvedimenti in materia di sospensione, scioglimento o commissariamento di organi Regionali e territoriali, in caso di necessità;

d. Approva o ratifica i programmi elettorali;

e. Individua ed approva la designazione dei candidati per le elezioni politiche nazionali ed

#p#

europee;

f. Ratifica quelle per le altre elezioni;

g. Può istituire specifiche Consulte tematiche;

h. Può istituire sedi regionali e comunali e riconoscere circoli comunali costituiti fra membri dell'Associazione ed il cui ordinamento sia compatibile con il modello organizzativo previsto dal presente Statuto;

i. Decide sulla denominazione e sull'uso del simbolo adottate dal partito a tutti i livelli in occasione di elezioni politiche o amministrative;

j. Coordina le attività di comunicazione;

k. Può, in caso di grave necessità, revocare gli incarichi o sciogliere gli Organi di Coordinamento Territoriali (Regionali e Comunali), nominando un Commissario con l'incarico di dirigere temporaneamente le attività del Partito nel territorio interessato e convocare al più presto il corrispondente organismo elettivo.

l. Può offrire ad una personalità anche esterna al Partito la carica di Presidente Onorario. La proposta di offerta deve essere sottoscritta all'unanimità dai membri della Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale si riunisce - su convocazione del Segretario Nazionale ogni volta egli ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta l'anno.

Può tenere le sue riunioni anche con l'ausilio dei nuovi mezzi di comunicazione telematici (videokonferenza, colloqui in chat o per telefono in collegamento simultaneo, ecc.).

La Segreteria Nazionale delibera qualunque sia il numero degli intervenuti a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto è palese e per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale. Ad ogni riunione il

#p#

Segretario Nazionale nomina un segretario assistente di seduta, il quale redige il verbale della stessa.

#### **Art. 10 - Il Segretario Nazionale del Partito**

Il Segretario Nazionale del Partito:

a. Il Segretario Nazionale viene eletto dall'assemblea (o congresso), dura in carica tre anni ed è rieleggibile. All'elezione del segretario partecipano solo i delegati o coordinatori regionali ad ognuno dei quali spetta un singolo voto indipendentemente dal numero degli iscritti nella regione di appartenenza. E' ammessa la delega, ma solo ai componenti la direzione nazionale. In tal caso il componente la direzione nazionale, anche munito di più deleghe, partecipa all'elezione unitamente ai delegati regionali. In caso di pluralità di deleghe il componente la direzione nazionale esprime tanti voti per quante sono le singole deleghe.

b. Rappresenta politicamente il partito in tutte le sedi;

c. Rappresenta legalmente il Partito;

d. Attua il programma politico ed elettorale del Partito e ne coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali;

e. Nomina, convoca e presiede la Segreteria Nazionale, dirige l'attività politica ed organizzativa, interloquisce con i rappresentanti degli altri partiti, movimenti e gruppi parlamentari, guida la delegazione che rappresenta il Partito nelle consultazioni di rilievo;

f. Sovrintende all'utilizzo del 'Centro Elaborazione Dati' del Partito e al 'Registro Generale degli Iscritti' e a quello degli Aderenti;

g. Attribuisce compiti e funzioni politiche;

h. Assegna incarichi retribuiti e commesse di

#p#

servizio e di gestione;

i. Nomina il Tesoriere del Partito ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

Il Segretario Nazionale approva annualmente - fino a quando rimane in carica - il rendiconto economico-finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici.

Al Segretario Nazionale del Partito spettano le attribuzioni che non sono statutariamente conferite ad altri organi del Partito.

In caso di rinuncia, il Segretario Nazionale del Partito viene nominato dalla Segreteria Nazionale a maggioranza assoluta dei componenti, in attesa del successivo Congresso Nazionale.

#### **Art.10 bis - Il Presidente Nazionale**

Il Presidente Nazionale è eletto dall'assemblea (o Congresso) con le stesse modalità di elezione del segretario e dura in carica tre anni. Egli coordina le iniziative nelle sedi politiche ed istituzionali e rappresenta il partito in caso di impedimento del Segretario o su delega dello stesso.

#### **Art. 11 - Il Tesoriere e la Tesoreria Nazionale**

La Tesoreria nazionale del partito spetta al Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie dell'associazione nel rispetto delle leggi vigenti.

Il Tesoriere:

a. Interviene alle riunioni della Segreteria Nazionale;

b. Può compiere, previa autorizzazione del Segretario Nazionale del Partito ovvero della

#p#

maggioranza della Segreteria Nazionale, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l'acquisizione o la cessione di beni a titolo gratuito o oneroso;

c. Cura la riscossione e la custodia delle entrate a qualsiasi titolo;

d. Sovrintende all'esecuzione dei pagamenti per spese previste dalle deliberazioni degli organi dirigenti nazionali del Partito;

e. Cura la tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

f. Predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario richiesto dalle vigenti leggi ed il rendiconto con i relativi allegati previsti dalle leggi sulla contabilità dei Partiti politici;

g. Richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto del Partito;

h. Ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere, comprese eventuali fidejussioni, sentito il Segretario Nazionale del Partito;

i. Può acquisire beni e lasciti per conto del Partito. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Segretario Nazionale del Partito e dura in carica tre anni. Cessa dall'incarico con la nomina del successore. Può essere rieletto.

#### **Art. 12 - Il Collegio Nazionale dei Probiviri**

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri nominati dalla Segreteria Nazionale ed in prima istanza dal Segretario Nazionale. Elegge al proprio interno il suo Presidente. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono

#p#

rieleggibili. La carica di Componente Nazionale del Collegio dei Probiviri è incompatibile, per tutta la durata dell'incarico, con altre cariche od incarichi nel Partito a qualsiasi livello.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza sulle questioni che riguardano il codice deontologico degli iscritti al partito, le controversie relative alle iscrizioni, i provvedimenti disciplinari comminati o da comminare agli iscritti ed ogni altra controversia interna in materia elettorale o assembleare.

Il Collegio dei Probiviri controlla la correttezza della gestione economico-finanziaria del Partito, predisponendo - in occasione dell'approvazione dei rendiconti del CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI una relazione sui rendiconti presentati. Tale relazione viene presentata in allegato al rendiconto agli organismi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri iscritti all'apposito Albo dei Revisori Contabili tenuto a cura del Ministero della Giustizia. I componenti sono nominati dalla Segreteria Nazionale.

Durano in carica lo stesso tempo del Tesoriere e cessano dalla carica insieme a questo. Sono rieleggibili.

### **Art. 13 - Finanze e Patrimonio**

L'Associazione politica CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI, quale ONLUS, non ha fini di lucro. Essa trae i mezzi per conseguire i propri scopi dal finanziamento dei soci, da proventi di iniziative sociali (senza che queste abbiano

#p#

carattere di operazione commerciale), da donazioni, elargizioni, lasciti, disposizioni testamentarie, contributi di persone e di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, contribuzioni, rimborsi elettorali e finanziamenti pubblici e privati nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

L'Associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio e con quello di ogni singolo dirigente che abbia gito in nome e per conto della stessa, ed amministra il proprio patrimonio sociale sulla base delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione statutariamente competenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Segretario Nazionale decide sulla destinazione del patrimonio residuo.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Le quote di iscrizione degli iscritti al partito (tesseramento), le quote di partecipazione degli altri eletti ed amministratori sono incamerate dalle singole Tesorerie Regionali e da queste utilizzate e ripartite secondo le direttive indicate dalle Strutture Regionali. Le predette quote d'iscrizione devono essere contenute entro parametri minimi e massimi indicati dalla Segreteria Nazionale del partito.

La Tesoreria dell'Associazione e gli organi nazionali del Partito non sono destinatari, né sono responsabili in alcun modo della gestione dei fondi regionali o territoriali provenienti dal tesseramento o da altri privati contributi incassati direttamente in sede locale. Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale, né si verifica alcuna

successione contrattuale.

#### **Art. 14 - Strutture locali del Partito**

A livello locale il partito si struttura su tre livelli organizzativi: Coordinatori regionali, provinciali e comunali. Il Segretario o il Presidente nominano i coordinatori regionali, questi i provinciali e questi ultimi i comunali. I coordinatori provinciali e comunali sono eletti previo assenso del Segretario o del Presidente.

Laddove vi fossero iscritti in comuni ove non si sia costituita una sezione di CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI la tessera di questi iscritti viene attribuita alla Sezione Comunale territorialmente più vicina.

#### **Art. 15 - Le Associazioni di base (Sezioni regionali, provinciali e comunali)**

Le Associazioni di base o Sezioni comunali sono libere associazioni di cittadini desiderosi di organizzarsi in proprio per contribuire allo sviluppo politico del Partito ed alla sua penetrazione nel tessuto sociale del paese.

Le Sezioni sono territoriali e tematiche (queste ultime anche senza riferimento ad un ambito territoriale).

Ogni Sezione opera in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari nazionali e regionali del Partito.

Le Sezioni comunali e tematiche non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare il Partito, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari nazionali dell'Associazione.

#p#

Possono costituirsi in Associazioni di base gli iscritti al Partito che perseguono finalità di comune interesse. Le Associazioni di base territoriali concorrono e realizzano iniziative compatibili con i principi e gli obiettivi del Partito stesso. Possono coesistere più Associazioni di base nella medesima realtà territoriale.

Le Sezioni possono costituirsi anche all'estero e fra soggetti residenti all'estero ed in Italia. Sono possibili forme spontanee di coordinamento delle Associazioni di base nei diversi livelli territoriali e tematici.

Ad esse deve essere assicurata l'attiva partecipazione alla vita politica del Partito e va favorita la presenza di loro rappresentanti negli organismi elettivi territoriali del Partito.

Gli Statuti Regionali possono prevedere e disciplinare i casi in cui è possibile l'iscrizione a più associazioni di base tematiche e territoriali.

L'Associazione di base territoriale comunale è costituita, di norma, con la presenza di un minimo di 3 aderenti nei Comuni sino a 50.000 abitanti e di 6 aderenti in quelli con popolazione superiore. Il riconoscimento alla costituzione delle Associazioni di base compete alla struttura di coordinamento regionale che vi provvede secondo le indicazioni dello Statuto e dei Regolamenti Regionali. Alla struttura Nazionale viene data tempestiva comunicazione della costituzione delle Sezioni comunali e della loro composizione, al fine della loro registrazione nel "Registro Nazionale delle Sezioni" e per poter esercitare il potere di verifica della compatibilità dell'attività svolta dalle Sezioni con l'interesse

generale.

### **Art. 16 - Registro degli Aderenti**

È prevista la possibilità di aderire a CACCIA AMBIENTE - PARTITO DEI CACCIATORI senza iscriversi. Tale possibilità è data a persone che condividano gli ideali e la cultura politica dell'azionismo senza aver la volontà di fare politica attiva oppure senza lasciare il proprio partito, qualora fosse già iscritto ad un altro Partito. È istituito un Registro Nazionale degli Aderenti. Agli aderenti non è, ovviamente, riconosciuto, non essendo membri del Partito, il diritto all'elettorato passivo e attivo nel Partito né alla tessera né tanto meno quello di detenere cariche di partito o di essere designato dal Partito in qualsiasi organismo esterno.

### **Art. 17 - Disposizioni transitorie**

In deroga ed a migliore specificazione a quanto previsto dal presente Statuto, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

a. Fino allo svolgimento del primo Congresso Nazionale, i compiti dello stesso sono svolti dal Segretario Nazionale del Partito e secondariamente dalla Segreteria Nazionale del Partito;

b. Fino al primo Congresso Nazionale la Direzione Nazionale viene nominata dal Segretario Nazionale. Analogamente il Segretario Nazionale nomina anche il Coordinamento della Segreteria Nazionale. Il Coordinamento della Segreteria Nazionale unitamente al Segretario Nazionale forma la Segreteria Nazionale.

d. Fino al primo Congresso spettano al Segretario Nazionale i seguenti ulteriori compiti:

titolarità del simbolo richiamato all'Art. 1 dello Statuto;

modifica ed integrazione del presente Statuto;

approvazione del rendiconto preventivo e

#p#

consuntivo;

ripartizione e utilizzo dei contributi e dei finanziamenti pubblici e privati;

approvazione degli Statuti regionali del partito (anche con riferimento alle specifiche modalità di individuazione dei delegati assembleari);

delega scritta per la presentazione delle liste ed il deposito del simbolo;

supervisione del Registro generale iscritti, del Registro generale Sezioni e del Registro Generale Aderenti;

titolarità dei siti internet nazionali del Partito e del giornale del Partito;

interventi cautelari urgenti - ivi compresi i provvedimenti di decadenza ed il commissariamento nelle varie realtà regionali e territoriali - in caso di grave violazione dello Statuto o delle direttive di ordine generale impartite ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;

autorizzazione per lo svolgimento della prima Assemblea Nazionale dei Delegati e delle Assemblee Regionali ed approvazione del preventivo Regolamento congressuale;

e. fino a quando non viene nominato il Collegio dei Probiviri, i compiti dello stesso sono assunti dal Segretario Nazionale del Partito (o suo delegato) o secondariamente dalla Segreteria Nazionale del partito;

f. Fino al primo Congresso Nazionale, il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale possono concedere alle strutture regionali una deroga provvisoria all'operatività anche in assenza di Statuti Regionali;

g. Fino alla celebrazione dei primi Congressi Regionali, il Segretario o il Commissario Regionale viene nominato dal Segretario Nazionale;

h. Fino alla celebrazione dei primi Congressi

#p#

Regionali, il Segretario Regionale nomina la Segreteria Regionale. Dette nomine devono essere ratificate dal Segretario Nazionale di concerto con la Segreteria Nazionale;

i. Fino al primo Congresso Nazionale, in mancanza di qualsiasi struttura locale esistente sul territorio di residenza è data facoltà a chiunque voglia iscriversi di farlo anche rivolgendo direttamente la domanda d'iscrizione agli organi nazionali costituitisi e specificamente alla Segreteria Nazionale. La quota d'iscrizione laddove non deliberato diversamente dalle strutture locali costituitesi con proprio Statuto è fino allo svolgimento dei primi Congressi Regionali di euro 15 per anno e deve essere versata agli organi nazionali in essere.

j. È data facoltà alla Segreteria Nazionale fino a quando una struttura regionale non è presente o non è ancora ufficializzata tramite costituzione ed approvazione dei propri Statuti regionali di avocare a sé la individuazione ed approvazione di candidature ai vari livelli locali (consigli regionali, provinciali, comunali o altre nomine di sottogoverno).

k. Fino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale il Segretario Nazionale del Partito può in un momento particolarmente importante per la vita ed il futuro del Partito e per adeguare il Partito a nuovi e più impegnativi compiti azzerare tutte le cariche nazionali e regionali del Partito a condizione che entro e non oltre due mesi dall'azzeramento tutti gli organi dichiarati decaduti vengano riformati ed a condizione che l'azzeramento venga ratificato a posteriori' dagli organi ricostituiti a maggioranza qualificata dei 2/3. In mancanza di tale ratifica, la nuova composizione decade immediatamente e gli organi

#p#

statutari vengono immediatamente reintegrati nella loro precedente composizione.

**Art. 18**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Angelo Dente, dr.Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.8 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito.

Salerno, lì